

CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Cari amici Associati,

in vista dell'Assemblea del 25 ottobre 2019, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di inviare il presente documento al fine di spiegare la proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione e dell'allegato Regolamento per le elezioni, volta a renderli compatibili con le disposizioni dello Statuto dell'Unione Camere Penali Italiane nonché per correggerli, in termini di operatività, alla luce delle problematiche interpretative emerse nel corso degli ultimi anni.

Come noto, l'esigenza di apportare delle modifiche è stata avvertita già da qualche anno ed è naturale che il Consiglio Direttivo se ne facesse promotore.

Così sottopongo alla Vostra attenzione l'ipotesi di modifica, in modo che il giorno dell'Assemblea siate in condizione di esprimere la Vostra opinione, il Vostro voto.

Innanzitutto però occorre fare cenno alle ragioni che giustificano a nostro avviso le innovazioni.

LA QUESTIONE ISCRIZIONE/RECESSO/PAGAMENTO QUOTE

Le varie disposizioni dello Statuto distinguono chiaramente i momenti dell'*iscrizione* e del *recesso* da un lato e quello del *pagamento della quota* dall'altro, che è onere dell'iscritto, condizione per il voto in assemblea, ma non rappresenta in sé l'iscrizione, così come d'altro canto il mancato pagamento non rappresenta recesso.

Ci troviamo, stando alla lettera delle disposizioni, nella situazione, per cui un associato, magari da diversi anni, che non abbia mai espresso una dichiarazione di recesso, andrebbe considerato tutt'ora iscritto (moroso).

Nella pratica, quantomeno di segreteria, tale situazione non pare chiarissima.

La prassi che si è formata è nel senso di ritenere iscritti coloro che hanno pagato la quota e non iscritti coloro che non l'hanno pagata.

Se tale impostazione non crea problemi in ordine all'invio degli elenchi degli iscritti all'Unione,

e non determina una irregolarità (perché lo Statuto dell'Unione chiede la comunicazione degli *'iscritti in regola col pagamento'*, ed il versamento delle quote relative a questi soltanto), tuttavia non pare perfettamente conforme alle regole statutarie, generando spesso dubbi su chi debba ritenersi iscritto e chi no.

La convinzione del Consiglio Direttivo è quella che l'iscrizione debba continuare a considerarsi un momento autonomo, dal punto di vista concettuale, rispetto al pagamento della quota che né è una conseguenza.

Si può pensare (senza però ovviamente farne cenno nello Statuto per non appesantirlo inutilmente) di rendere il momento dell'iscrizione minimamente più solenne, accompagnandolo alla consegna di una copia dello Statuto oltre, naturalmente, alla ricevuta di pagamento (con l'occasione la segreteria già provvede a far sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali).

L'iscrizione, secondo lo Statuto, rappresenta una dichiarazione da parte dell'iscritto di *"piena condivisione"* degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

Occorre però, a nostro parere, introdurre una forma di recesso implicito nel caso di mancato pagamento della quota al termine dell'anno. Così l'iscritto che lo lascia trascorrere senza pagare la quota, oltre ad essere espunto dall'elenco da inviare all'Unione a fine gennaio successivo, potrà ritenersi formalmente escluso.

Come termine di pagamento della quota potrebbe restare quella di fine maggio (modificando il "30", ora previsto, in "31").

Questo per due ragioni.

La prima è di ordine pratico. Se la scadenza resta quella di fine maggio, da lì a fine dicembre l'iscritto riceverà sollecito qualora non abbia ancora provveduto (come di fatto è sempre accaduto) e ciò, unitamente al banale trascorrere di ben sette mesi, escluderà il rischio che l'iscritto non paghi la quota per mera dimenticanza.

La seconda è che se spostassimo a fine anno il termine di pagamento della quota, in una ipotetica assemblea di fine anno (si pensi alle votazioni che di solito sono a novembre o all'elezione dei delegati per i Congressi che generalmente avviene a luglio) l'iscritto che non ha ancora pagato voterebbe regolarmente, salvo poi magari recedere per mancato versamento della quota alla fine dell'anno.

Dunque mantenere un termine anticipato di scadenza della quota è utile, considerato che l'iscritto non in regola, anche solo nell'anno in corso, non vota.

LA SECONDA QUESTIONE RIGUARDA IL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

Negli ultimi anni si sono manifestati due profili critici.

1) Il primo riguarda la possibilità di candidarsi in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo.

Riteniamo che bisognerebbe regolamentare in modo più chiaro quello che è l'orientamento che si è formato da qualche anno e cioè che possano candidarsi solo gli iscritti almeno dall'anno precedente alle elezioni (in regola con le quote, chiaramente) mentre hanno invece diritto di voto anche i neoiscritti.

2) La seconda riguarda l'elezione dei Presidenti delle sezioni distaccate.

Eliminando la disposizione dell'ultimo comma dell'art.8 dello Statuto, che prevede che la Sezione indichi il suo Presidente senza nessuna disciplina di come a questa "indicazione" si giunga, occorrerà inserire nel Regolamento per le elezioni delle disposizioni riguardanti l'elezione del Presidente di sezione.

2 Bis) Riteniamo opportuno estendere al Presidente di Sezione le medesime incompatibilità previste per i componenti del Consiglio Direttivo (considerato il ruolo fondamentale svolto) nonché il medesimo limite di mandati (perché utile ad assicurare vitalità alle dinamiche associative).

DUE MODIFICHE NECESSARIE

1) Il nostro Statuto reca ancora l'indicazione della "natura interprovinciale".

Anche per ragioni di compatibilità con lo Statuto dell'Unione è necessaria una modifica nominalistica: non più "interprovinciale" ma "intercircondariale".

2) L'art.8, attualmente prevede che una Sezione distaccata si possa costituire con l'adesione di dieci iscritti.

Tale disposizione è attualmente in contrasto con lo Statuto dell'Unione che prevede l'adesione di dodici iscritti e pertanto si impone una modifica.

ALTRE MODIFICHE DI MINOR RILIEVO

1) L'art.3 prevede che possano iscriversi alla Camera Penale gli avvocati del distretto di Corte d'appello di Torino.

Riteniamo che tale limitazione non abbia una ragione condivisibile e sia contraddittoria, perché consente l'iscrizione ad avvocati che appartengono a fori ove esiste altra Camera Penale (si pensi agli iscritti di Alessandria o Novara).

Potrebbe dunque essere adottata una formula simile a quella attualmente presente nello Statuto della Camera Penale di Roma che dia la possibilità a tutti gli iscritti del distretto di Corte d'appello, con esclusione dei fori ove esiste altra Camera Penale.

- 2) Inoltre riteniamo sarebbe corretto dare la possibilità di iscriversi anche ai praticanti non ancora abilitati al patrocinio.
- 3) L'art. 6 prevede la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo dei “delegati” di ogni singola sezione distaccata. Pare più preciso prevedere la partecipazione (come di fatto accade da sempre) dei Presidenti delle Sezioni, eventualmente con facoltà di delega ad altro iscritto alla Sezione medesima.

Si potrà al contempo eliminare la duplicazione di tale previsione dall'ultimo comma dell'art.8.

- 4) L'art.7 parlando dei compiti residuali del Consiglio Direttivo gli attribuisce quelli del “III e ultimo comma” dell'articolo 3. E' evidente che si riferisca agli ultimi due commi, infatti il terzo non è il penultimo e non parla di 'compiti' ma del pagamento delle quote.

SCHEMA DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Testo articolo attualmente in vigore	Testo modificato
<u>Primo comma, art.1 dello Statuto</u> E' costituita nel distretto della Corte d'appello di Torino la Associazione denominata Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, avente natura interprovinciale.	<u>Primo comma art.1 dello Statuto</u> E' costituita nel distretto della Corte d'appello di Torino la Associazione denominata Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, avente natura intercircondariale .
<u>Primo comma, art.3 dello Statuto</u> Possono essere iscritti alla Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta gli avvocati ed altresì i Praticanti avvocati abilitati al patrocinio iscritti rispettivamente negli albi e nei registri professionali istituiti nel distretto della Corte di Appello di Torino.	<u>Primo comma art.3 dello Statuto</u> Possono essere iscritti alla Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta gli avvocati ed altresì i Praticanti avvocati iscritti rispettivamente negli albi e nei registri professionali istituiti nel distretto della Corte di Appello di Torino, ove non esista – regolarmente costituita – una Camera Penale Circondariale .

<p><u>Terzo comma, seconda parte, art.3 dello Statuto</u> La quota di iscrizione annua verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 30 del mese di maggio dell'anno a cui si riferisce.</p>	<p><u>Terzo comma, seconda parte, art.3 dello Statuto</u> La quota di iscrizione annua verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 31 maggio dell'anno a cui si riferisce.</p>
<p><u>Quinto comma, art.3 dello Statuto</u> L'esercizio della facoltà di voto, salvo per i nuovi iscritti, richiede il pagamento della quota di iscrizione dell'anno in corso e dell'anno precedente.</p>	<p><u>Quinto comma, art.3 dello Statuto</u> L'esercizio della facoltà di voto richiede il pagamento della quota di iscrizione dell'anno in corso e dell'anno precedente, salvo per i nuovi iscritti, per i quali è sufficiente il pagamento della quota dell'anno in corso, corrispondente all'iscrizione stessa.</p>
<p><u>Sesto comma, art.3 dello Statuto</u> La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.</p>	<p><u>Sesto comma, art.3 dello Statuto</u> La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 maggio dell'anno a cui si riferisce.</p>
<p><u>Dopo il sesto comma, art.3 dello Statuto, è aggiunto il seguente</u></p>	<p><u>Dopo il sesto comma, art.3 dello Statuto, è aggiunto il seguente</u> In ogni caso si riterrà escluso e non più iscritto il socio che, senza manifestare alcuna volontà di recesso o mantenimento dell'iscrizione, non abbia versato la quota al 31 dicembre dell'anno in corso.</p>
<p><u>Secondo comma, art.6 dello Statuto</u> Allo stesso vi partecipano i delegati di ogni singola sezione distaccata, senza diritto di voto, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo per le questioni ritenute di particolare rilievo.</p>	<p><u>Secondo comma, art.6 dello Statuto</u> Allo stesso vi partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti di ogni singola sezione distaccata, con facoltà di delega ad altro iscritto alla Sezione di appartenenza, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo per le questioni ritenute di particolare rilievo.</p>
<p><u>Terzo comma, art.7 dello Statuto</u> Esercita altresì i compiti di cui all'art.3 III e ultimo comma del presente statuto.</p>	<p><u>Terzo comma, art.7 dello Statuto</u> Esercita altresì i compiti di cui agli ultimi due commi dell'art.3 del presente statuto.</p>

Primo comma, art.8 dello Statuto

Si possono costituire, presso ogni circondario di Tribunale, sezioni distaccate della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta, con l'adesione di almeno dieci iscritti.

Primo comma, art.8 dello Statuto

Si possono costituire, presso ogni circondario di Tribunale, sezioni distaccate della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta, con l'adesione di almeno **dodici** iscritti.

Terzo comma, art.8 dello Statuto

Ogni sezione indica al Consiglio Direttivo un Presidente che resta in carica per la durata del Consiglio direttivo stesso e partecipa alle riunioni del Consiglio.

Terzo comma, art.8 dello Statuto

Ogni Sezione **elegge** un Presidente che resta in carica per la durata del Consiglio direttivo stesso.

Art.11 Il presente statuto entra immediatamente in vigore

Norma transitoria. Per effetto delle modifiche statutarie apportate al presente Statuto il Consiglio Direttivo resta in carica sino al 30 novembre 2002.

Art.11 Norma transitoria

Le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore a far data dall'approvazione delle medesime. Le incompatibilità relative alla carica di Presidente di Sezione ed il limite di mandati, saranno operativi dalle successive votazioni, benché le condizioni che ne costituiscono la causa siano maturate in precedenza alla data di approvazione delle modifiche stesse.

Titolo Regolamento

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE

Titolo Regolamento

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE **E DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI DISTACCATE**

Art.1 Regolamento per le elezioni

Gli avvocati iscritti alla Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta che intendono segnalare agli elettori la loro candidatura, possono farne richiesta scritta che deve essere presentata personalmente alla segreteria della Camera Penale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea fissata per le elezioni. Possono candidarsi e votare tutti gli avvocati iscritti purché in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e dell'anno precedente. Non è consentita la riproposizione della candidatura dopo due mandati consecutivi.

Art.1 Regolamento per le elezioni

Gli avvocati iscritti alla Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta che intendono segnalare agli elettori la loro candidatura, possono farne richiesta scritta che deve essere presentata personalmente alla segreteria della Camera Penale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea fissata per le elezioni. **Gli avvocati delle Sezioni distaccate che intendono segnalare la loro candidatura a Presidente della Sezione di appartenenza, presenteranno analoga richiesta scritta presso la segreteria almeno 15 giorni prima.** Possono candidarsi **per il ruolo di componente del Consiglio Direttivo e di Presidente della Sezione distaccata gli avvocati iscritti almeno dall'anno precedente a quello in cui si tengono le votazioni**, in regola con il versamento della

	<p>quota associativa dell'anno in corso e dell'anno precedente. Non è consentita la riproposizione della candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a Presidente di Sezione dopo due mandati consecutivi.</p>
<p><u>Art.2 Regolamento per le elezioni</u> Il Segretario, raccolte e numerate tutte le richieste, procede alla redazione e alla affissione in bacheca, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per le elezioni, di un elenco recante in ordine alfabetico i nomi dei candidati disponibili a rivestire l'incarico di consigliere.</p>	<p><u>Art.2 Regolamento per le elezioni</u> Il Segretario, raccolte e numerate tutte le richieste, procede alla redazione, alla affissione in bacheca ed alla comunicazione a tutti gli iscritti, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per le elezioni, di un elenco recante in ordine alfabetico i nomi dei candidati disponibili a rivestire l'incarico di consigliere e Presidente di Sezione distaccata.</p>
<p><u>Secondo comma, art.4 del Regolamento</u> I seggi istituiti presso le Sezioni distaccate sono presieduti dal Presidente della Sezione stessa ed ivi gli iscritti a tali Sezioni esercitano diritto di voto.</p>	<p><u>Secondo comma, art.4 del Regolamento</u> I seggi istituiti presso le Sezioni distaccate sono presieduti dal Presidente della Sezione stessa ed ivi gli iscritti a tali Sezioni esercitano diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Con autonoma scheda gli iscritti della Sezione Distaccata, votano per il Presidente della Sezione di appartenenza.</p>
<p><u>Art.5 del Regolamento</u> <u>Dopo il primo comma è aggiunto il seguente</u></p>	<p><u>Art.5 del Regolamento</u> <u>Dopo il primo comma è aggiunto il seguente</u> Viene proclamato eletto Presidente di sezione il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta delle preferenze. Nel caso nessun candidato ottenga la preferenza di oltre la metà dei votanti, verrà immediatamente indetta una votazione di ballottaggio tra i primi due candidati.</p>

Allego, per comodità di consultazione il testo dello Statuto attualmente in vigore.

Un caro saluto.

Torino, 20 settembre 2019

Il Segretario

Agostino Ferramosca

Allegato "A" al repertorio n. 60.162/3.343

**CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO"
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA**

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" - C.so Vitt. Emanuele II n.130 - 10138 TORINO- sc. E - p. 1° - st. 75
telef 011 / 4334987 fax 011/ 4334081 -
e-mail: segreteria@camerapenalevittoriochiusano.it - sito: www.camerapenalevittoriochiusano.it

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IL 20.11.2003

ART.1 - Natura dell'Associazione e Sede

E' costituita nel distretto della Corte di Appello di Torino la Associazione denominata Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, avente natura inter-provinciale.

La Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta è una libera Associazione di Avvocati penalisti iscritti negli albi degli Ordini Professionali del distretto della Corte di Appello di Torino ed ha sede in Torino presso il Palazzo di Giustizia.

La Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta è una Associazione senza scopi di lucro.

ART. 2 - Degli scopi

La Camera Penale si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere e garantire la realizzazione del diritto alla difesa quale condizione essenziale per la celebrazione di un giusto processo;
- b) vigilare ed adoperarsi affinché le funzioni e le prerogative dell'Avvocatura siano garantite conformemente alle norme costituzionali ed internazionali;
- c) promuovere iniziative di studio volte a migliorare la giustizia penale ed a sostenere quelle riforme dell'ordinamento giudiziario, che siano più aderenti alle esigenze della collettività;
- d) fornire il contributo dell'Avvocatura all'elaborazione delle riforme legislative e proporsi come interlocutore nelle sedi politiche e giudiziarie competenti;
- e) promuovere l'aggiornamento professionale e la preparazione degli iscritti anche attraverso corsi e commissioni di studio;
- f) agevolare, nel proprio ambito territoriale, la costituzione di sezioni distaccate a livello circondariale della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta, garantendone il coordinamento;



g) promuovere accordi collaborativi, eventualmente anche di natura federativa, da regolarsi mediante apposite convenzioni con altre Camere Penali del Distretto della Corte di Appello di Torino;

h) promuovere una attività culturale in materia di giustizia penale attraverso conferenze e dibattiti, pubblicazioni di monografie e riviste, conferimenti di borse di studio e l'istituzione di fondi intitolati ad avvocati che si sono particolarmente distinti nella loro attività professionale.

ART. 3 - Degli iscritti

Possono essere iscritti alla Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta gli avvocati ed altresì i Praticanti avvocati abilitati al patrocinio iscritti rispettivamente negli albi e nei registri professionali istituiti nel distretto della Corte di Appello di Torino.

L'iscrizione comporta la piena condivisione degli scopi e finalità della Camera Penale così come previsti all'Art. 2.

L'iscrizione comporta altresì il versamento della quota annuale ed il rispetto delle norme statutarie. La quota di iscrizione annua verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 30 del mese di maggio dell'anno a cui si riferisce.

L'esercizio del diritto di voto nelle assemblee è riservato agli avvocati, fatto salvo il diritto per i praticanti di parteciparvi.

L'esercizio della facoltà di voto, salvo per i nuovi iscritti, richiede il pagamento della quota di iscrizione dell'anno in corso e dell'anno precedente.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.

Qualora non sussista al momento dell'iscrizione o venga meno successivamente uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere o di sospendere l'iscrizione, se l'impedimento è temporaneo, di cancellarla, se è definitivo.

La radiazione o cancellazione dagli Albi Professionali comporta de jure la decadenza dalla qualità di socio iscritto.

ART. 4 - Degli Organi

Sono organi della Camera Penale: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva.

ART. 5 - L'Assemblea

L'Assemblea si riunisce a seguito di decisione del Consiglio Direttivo e su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno mediante convocazione scritta almeno 15 giorni prima per l'illustrazione dell'attività svolta.

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, aventi diritto di voto, in seconda convocazione, a distanza di non meno di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

E' ammessa la partecipazione attraverso delega ma ciascun partecipante all'Assemblea non

può avere più di una delega.

L'Assemblea può sottoporre al Consiglio Direttivo mozioni generiche o specifiche.

L'Assemblea potrà essere altresì convocata dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo in via di urgenza per dibattere questioni di particolare rilevanza in un qualunque momento e senza alcuna formalità e la eventuale delibera può essere votata a maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto di voto.

Gli avvocati iscritti in un numero non inferiore ad un decimo, attraverso richiesta scritta, possono chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo l'introduzione nell'ordine del giorno della fissata assemblea di determinate materie o argomenti o rappresentare l'opportunità della convocazione di una apposita assemblea per la discussione di determinati argomenti.

Fuori dal caso di cui al comma 1 l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio e per la elezione del Consiglio Direttivo tra 1° e il 30 novembre dell'anno di scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo in carica. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta del Presidente almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente qualora almeno un terzo degli avvocati iscritti ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo per la presentazione di una mozione di sfiducia adeguatamente motivata. La mozione di sfiducia non può essere presentata nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del Direttivo e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli avvocati iscritti con diritto di voto. Non è ammesso il voto per delega.

L'accoglimento della mozione di sfiducia determina la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la conseguente indizione immediata anche in deroga a quanto statuito ai commi 1 e 4 di nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo ad opera del Presidente e Segretario uscenti.

La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente si intende estesa all'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è altresì competente ad eleggere i delegati ai Congressi ordinari e straordinari dell'Unione delle Camere Penali Italiane della quale la Camera Penale "Vittorio Chiusano" Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta fa parte.

Le elezioni del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal Regolamento allegato che è parte integrante dello Statuto.

ART. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti direttamente dalla Assemblea nel rispetto delle norme del Regolamento elettorale e dura in carica per un periodo di anni due. E' incompatibile con la carica di consigliere del Direttivo della Camera Penale la carica di Consigliere nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza o Consigliere di qualsiasi associazione a scopo professionale.

Allo stesso vi partecipano i delegati di ogni singola sezione distaccata, senza diritto di voto, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo per le questioni ritenute di particolare rilievo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, gli avvocati scritti che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Camera Penale, ai quali il Consiglio Direttivo potrà altresì conferire compiti di rappresentanza dell'associazione in occasioni di manifestazioni promosse da organismi forensi ovvero da istituzioni dello Stato.

ART. 7 - Compiti e facoltà del Consiglio Direttivo



00031280 0000CE4 W09R1001
00095320 22/11/2006 10:18:18
0001-00009 882801E9813ABE41

0 1 06 017528 342 9

MARCA DA ROLLO

€ 14,62

3



Il Consiglio attua gli scopi della Camera Penale promovendo e coordinando l'attività.
Elege a tal fine tra i suoi componenti, a prescindere dal numero di voti riportati, un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere, che costituiscono la Giunta Esecutiva.
Esercita altresì i compiti di cui all'art. 3 III e ultimo comma del presente statuto.
Il Consiglio viene riunito almeno una volta al mese su invito del presidente con comunicazione da darsi almeno tre giorni prima della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno.
Il presidente deve riunire il Consiglio quando sia formalmente richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
I lavori del Consiglio saranno sommariamente verbalizzati in apposito registro ed il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio potrà fissare norme e regolamenti interni in attuazione del presente statuto.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 8 - Delle sezioni distaccate

Si possono costituire, presso ogni circondario di Tribunale, sezioni distaccate della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, con l'adesione di almeno dieci iscritti.
Esse agiscono come articolazioni territoriali della Camera Penale e nel perseguimento, a livello locale, degli scopi di cui all'art. 2 dello statuto si uniformano all'indirizzo e alle decisioni del Consiglio Direttivo, il quale ne coordina e ne approva le iniziative.
Ogni sezione indica al Consiglio Direttivo un Presidente che resta in carica per la durata del Consiglio direttivo stesso e partecipa alle riunioni del Consiglio.

ART. 9 - Del patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote di iscrizione alla Camera Penale, da donazioni anche ereditarie e da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

ART. 10 - Modifiche statutarie e scioglimento associazione

Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'associazione dovranno essere deliberate da un'assemblea espressamente convocata a tale scopo con le medesime modalità e regole previste dall'art. 5 comma VII e dovranno ottenere l'approvazione dei due terzi dei votanti.

ART. 11 - Il presente statuto entra immediatamente in vigore.

Norma transitoria.

Per effetto delle modifiche statutarie apportate al presente Statuto il Consiglio Direttivo resta in carica sino al 30 novembre 2002.

Allegato "B" al repertorio n. 60.162/3.343

**CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO"
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA**

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" - C.so Vitt. Emanuele II n.130 - 10138 TORINO- sc. E - p. 1° - st. 75

telef 011/4334987 fax 011/4334081 -

e-mail: segreteria@camerapenalevittoriochiusano.it - sito: www.camerapenalevittoriochiusano.it

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE

ART. 1 - Gli avvocati iscritti alla Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta che intendono segnalare agli elettori la loro candidatura, possono farne richiesta scritta che deve essere presentata personalmente alla segreteria della Camera Penale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea fissata per le elezioni.

006

Possono candidarsi e votare tutti gli avvocati iscritti purchè in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e dell'anno precedente.

Non è consentita la riproposizione della candidatura dopo due mandati consecutivi.

ART. 2 - Il Segretario, raccolte e numerate tutte le richieste, procede alla redazione e alla affissione in bacheca, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per le elezioni, di un elenco recante in ordine alfabetico i nomi dei candidati disponibili a rivestire l'incarico di consigliere.

ART. 3 - Le votazioni avvengono a mezzo di schede bianche, vistate dal Presidente della Camera Penale, in cui l'elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a 7 fra quelli compresi nell'elenco affisso in bacheca.

La delega di cui all'art. 5 comma III dello Statuto deve essere sottoscritta dal delegante con indicazione a suo pugno del nome del delegato. Non è ammessa la delega in bianco.

ART. 4 - Sono istituiti seggi elettorali per le votazioni presso la sede della Camera Penale e presso ogni sede di Sezioni Distaccate e si insediano non appena terminata l'assemblea.

Le operazioni elettorali hanno inizio non appena terminata l'Assemblea e si concludono entro il termine, comunque non superiore alle 24 ore, fissato dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle operazioni di voto.

I seggi istituiti presso le Sezioni Distaccate sono presieduti dal Presidente della Sezione stessa ed ivi gli iscritti a tali Sezioni esercitano diritto di voto.

I componenti di ogni seggio sono 3, nominati dal Consiglio Direttivo tra gli associati che non siano candidati nè Consiglieri uscenti e provvedono ad eleggere un Presidente.

Le operazioni di spoglio hanno inizio, in tutti i seggi, non appena spirato il termine di cui al

comma II.

Ultimate le operazioni di spoglio i Presidenti delle Sezioni Distaccate provvedono a trasmettere al Presidente del seggio istituito presso la sede della Camera Penale immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, in plico chiuso, il verbale delle operazioni compiute e le schede elettorali.

I componenti di ogni seggio sovrintendono alle regolarità delle operazioni di voto e il Presidente procede, non appena terminato lo spoglio delle schede, alla proclamazione dei risultati.

ART. 5 - Vengono proclamati eletti i primi nove candidati nell'ordine di preferenza.

In caso di parità di voti tra più candidati per l'ultimo eletto verrà immediatamente indetta una votazione di ballottaggio tra gli stessi, non prima di cinque e non oltre quindici giorni, previa comunicazione scritta o telefonica a tutti gli iscritti.

In caso di dimissioni o di definitiva impossibilità a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, subentra di diritto il prima dei non eletti.

Ove non raccolgano preferenze almeno nove candidati, le elezioni saranno rinnovate.

ART. 6 - Dopo la votazione sarà, a cura dei componenti il seggio elettorale, affissa in bacheca comunicazione contenente i nominativi dei primi nove eletti con l'indicazione dei voti rispettivamente riportati.

Copia conforme all'originale firmata ai sensi di legge, composta di cinque fogli rilasciata da me avv. Francesco Pene Vidari Notaio con residenza in Torino.

Torino il 4 DICEMBRE 2006

